



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 101 DEL 25/03/2026

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA ORD-7-2025 RELATIVA ALLO SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO DI VICO SAPONIERA CIV. 4 INT. 6 E ALLA CHIUSURA CON DIVIETO DI ACCESSO A LOCALE DELL'INTERNO 10 DI VICO SAPONIERA CIV. 4 A CAUSA DI INCENDIO, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 27 dicembre 2024 personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di un incendio presso l'appartamento interno 6 di Vico Saponiera civ. 4;
- per gli effetti dell'incendio il Caposquadra dei Vigili del Fuoco aveva disposto la chiusura e lo sgombero dell'appartamento di Vico Saponiera civ. 4 int. 6 e l'interdizione di un locale all'interno 10;
- in data 30 dicembre 2024, personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo presso l'immobile oggetto d'incendio e confermava lo sgombero e le chiusure già disposte dai Vigili del Fuoco;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si confermava - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato - quanto disposto dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto e, in particolare:
 - la chiusura e lo sgombero dell'appartamento di Vico Saponiera civ. 4 int. 6;

Documento sottoscritto digitalmente

- la chiusura con divieto di accesso a locale dell'interno 10 di Vico Saponiera civ. 4;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 7 del 10/01/2025 ad oggetto *"Convalida di sgombero e chiusura con divieto di accesso all'appartamento di Vico Saponiera civ. 4 interno 6 e chiusura con divieto di accesso a locale dell'interno 10 di Vico Saponiera Civ. 4, causa incendio del 27/12/2024"*;

Rilevato che il tecnico incaricato dall'Amministrazione, con la Attestazione di messa in sicurezza totale - assunta agli atti con prot. n. 0123673.E del 13/03/2026 - ha dichiarato che non sussistono più situazioni di pericolo per persone o cose ritenendo possibile dunque revocare l'Ordinanza ORD-7-2025;

Considerato che, in forza della sopra citata dichiarazione di messa in sicurezza totale prot. n. 0123673.E del 13/03/2026, l'Ufficio Pubblica Incolumità ha disposto la revoca totale delle disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 7 del 10/01/2025 con la nota prot. n. 0133475.U del 17/03/2026;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle misure di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sopra citata nota prot. n. 0133475.U del 17/03/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente ad interim della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. n. 0133475.U del 17/03/2026, la revoca dell'ORD-2025-7 del 10/01/2025 e nello specifico:

- la revoca della chiusura e dello sgombero dell'appartamento di Vico Saponiera civ. 4 int. 6;
- la revoca della chiusura con divieto di accesso a locale dell'interno 10 di Vico Saponiera civ. 4;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Ponente - ed al Municipio 6 Medio Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- allo Sportello Unico dell'Edilizia, per conoscenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.